

**IT**

**IT**

**IT**



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles,  
COM(2008) 442/4

2008/xxxx (CNS)

Proposta di

### **REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO**

**che modifica il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio relativo al finanziamento della politica agricola comune e il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) al fine di istituire un programma "Frutta nelle scuole"**

(presentata dalla Commissione)

{SEC(2008) 2225}

{SEC(2008) 2226}

## RELAZIONE

Il regolamento (CE) n. 1182/2007 del Consiglio recante norme specifiche per il settore ortofrutticolo ha introdotto un'ampia riforma del settore degli ortofrutticoli volta a potenziarne la competitività e l'orientamento al mercato e ad allinearli maggiormente agli altri settori della politica agricola comune (PAC) riformata. Uno dei principali obiettivi del regime riformato è invertire la tendenza al calo del consumo di ortofrutticoli.

Secondo quanto disposto dall'articolo 33 del trattato, la PAC è finalizzata, tra l'altro, a stabilizzare i mercati, garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori. La concessione, nell'ambito di un programma volto a promuovere il consumo di frutta nelle scuole, di un aiuto comunitario per la distribuzione di frutta, verdura, banane e prodotti derivati agli allievi degli istituti scolastici contribuirebbe al conseguimento di tali obiettivi. Il programma proposto indurrebbe inoltre i giovani consumatori ad apprezzare i prodotti ortofrutticoli.

Alla luce di quanto precede, l'obiettivo generale di un programma a favore del consumo di frutta (e verdura) nelle scuole a livello dell'UE è di istituire un quadro politico e di finanziamento per le iniziative degli Stati membri volte ad aumentare in modo duraturo la razione di prodotti ortofrutticoli nella dieta dei bambini nella fase in cui si formano le loro abitudini alimentari. Ciò costituisce un investimento per il futuro, in quanto contribuisce ad evitare o a ridurre i costi della sanità pubblica per le patologie conseguenti a una cattiva alimentazione. Inoltre l'impatto positivo sui consumi concorrerebbe al conseguimento degli obiettivi della PAC.

L'obesità è particolarmente diffusa nei gruppi sociali svantaggiati. Il programma "Frutta nelle scuole" presenta quindi una forte valenza sociale, in quanto permetterebbe di ridurre le disuguaglianze sul piano della salute.

L'importanza del consumo di frutta e verdura nell'ambito di una dieta equilibrata è stata sottolineata dal Libro bianco della Commissione "Una strategia europea sui problemi sanitari legati alla nutrizione, al sovrappeso e all'obesità", che afferma la necessità di un'azione coerente a livello europeo e richiama l'attenzione sul ruolo che la PAC potrebbe svolgere nella definizione di un modello alimentare europeo, in particolare nella lotta contro l'obesità e il sovrappeso. Esso afferma che *"un programma per il consumo di frutta in ambiente scolastico costituirebbe un passo avanti nella direzione giusta"*. L'articolo 152, paragrafo 1, del trattato prescrive che nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche comunitarie sia garantito un livello elevato di protezione della salute umana.

All'atto dell'approvazione della riforma dell'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, il Consiglio ha rilasciato la seguente dichiarazione: *"Considerato l'impressionante aumento dell'obesità tra i ragazzi in età scolastica, evidenziato nel libro bianco recentemente pubblicato dalla Commissione con il titolo "Una strategia per l'Europa sui problemi sanitari legati alla nutrizione, al sovrappeso e all'obesità", il Consiglio invita la Commissione a presentare quanto prima una proposta volta a introdurre un programma di distribuzione di frutta nelle scuole, sulla base di una valutazione d'impatto dei benefici, della fattibilità e dei costi amministrativi insiti."*

Nella relazione sul progetto preliminare di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2008 il Parlamento europeo *"riafferma il proprio energico impegno a favore di un'adeguata dotazione di bilancio da destinare al consumo di frutta e verdura nelle scuole, ... si stupisce che il Consiglio non abbia attuato i propri impegni politici ... istituendo in bilancio*

*una nuova linea ed una riserva, nell'attesa delle determinazioni della base giuridica; invita la Commissione a presentare una proposta legislativa ... come stabilito nelle conclusioni del Consiglio "Agricoltura" del giugno 2007".*

In linea con l'impegno per una migliore regolamentazione, la Commissione ha valutato l'impatto di quattro possibili opzioni per un programma "Frutta nelle scuole": "status quo", che non prevede alcuna nuova iniziativa da parte della Comunità; "attività in rete", consistente nello scambio di esperienze e di conoscenze tecniche, nonché in misure di informazione e comunicazione; "sostegno alle iniziative", mirato alle iniziative per la promozione del consumo di frutta e verdura nelle scuole, escludendo dal finanziamento comunitario la fornitura di prodotti; "stimolo alle iniziative", che stabilisce un quadro unico e flessibile a livello dell'UE per la fornitura di prodotti agli scolari, monitoraggio, valutazione e misure di accompagnamento. In base alle conclusioni della valutazione di impatto, l'opzione "stimolo alle iniziative" (n. 4) sembra essere la più adatta al conseguimento degli obiettivi perseguiti.

La Commissione propone pertanto di istituire un programma "Frutta nelle scuole" che, per garantire la massima efficacia, riunisce le tre opzioni in un effetto di sinergia. Il programma comprende i seguenti elementi:

- **distribuzione gratuita di frutta e verdura** nelle scuole (che fa parte dell'opzione "stimolo alle iniziative"). È opportuno concedere un aiuto comunitario per cofinanziare la distribuzione di frutta e verdura agli scolari di età compresa fra 6 e 10 anni negli istituti scolastici, nonché la relativa logistica e l'attività di monitoraggio e valutazione. A tale scopo, si propone uno stanziamento di bilancio pari a complessivi 90 milioni di EUR in base al titolo I del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio. Un siffatto stanziamento permetterebbe di estendere i programmi già esistenti in alcuni Stati membri e di istituire programmi "Frutta nelle scuole" negli Stati membri che ne sono privi, spesso a causa di ristrettezze di bilancio. Il tasso di cofinanziamento comunitario sarebbe del 50% (75% nelle regioni di convergenza);
- **misure di accompagnamento.** Obbligo per gli Stati membri di elaborare una strategia nazionale in consultazione con le autorità competenti in materia di pubblica istruzione e sanità pubblica, con l'industria e con i portatori di interesse. La strategia dovrebbe definire in che modo un programma per il consumo di frutta nelle scuole potrebbe essere attuato e integrato, in maniera ottimale, nei programmi scolastici. Nell'ambito dell'attuazione, sarebbe obbligatorio mettere in risalto la partecipazione dell'Unione europea. Le misure di accompagnamento sarebbero finanziate principalmente a livello nazionale;
- **attività in rete,** finalizzate a promuovere lo scambio di informazioni e di conoscenze fra gli attori dei programmi a favore del consumo di frutta nelle scuole e a sensibilizzare l'opinione pubblica (si veda l'opzione n. 2 "attività in rete"). La dotazione prevista a tale scopo dovrebbe ammontare a 1,3 milioni di EUR;
- **promozione di prodotti agricoli,** che potrebbe beneficiare di un sostegno nell'ambito della promozione dei prodotti agricoli dell'Unione europea (si veda l'opzione n. 3 "sostegno alle iniziative"). In particolare, gli Stati membri potrebbero utilizzare questo quadro di intervento per attuare le necessarie misure di accompagnamento volte a sensibilizzare la popolazione riguardo ai benefici effetti del consumo di frutta e verdura. La recente riforma del settore degli ortofrutticoli ha aumentato di 6 milioni di EUR il bilancio indicativo per la promozione di questi prodotti;

- **monitoraggio e valutazione.** Finalizzata a costituire dati attendibili per ulteriori ricerche sull'efficacia di un programma per il consumo di frutta nelle scuole nelle sue diverse varianti e per lo scambio delle "migliori pratiche", l'attività di monitoraggio e valutazione dovrebbe formare parte integrante di un programma UE.

Tutti i programmi includerebbero pertanto i seguenti tre elementi:

- distribuzione gratuita di frutta (e/o verdura) negli istituti scolastici;
- una serie di misure di accompagnamento;
- monitoraggio e valutazione.

La proposta è accompagnata da una valutazione di impatto redatta da un gruppo interservizi al fine di assicurare la compatibilità fra le politiche comunitarie pertinenti.

Proposta di

## **REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO**

**che modifica il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio relativo al finanziamento della politica agricola comune e il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) al fine di istituire un programma "Frutta nelle scuole"**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36 e 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo<sup>1</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1182/2007 del Consiglio recante norme specifiche per il settore ortofrutticolo<sup>2</sup> ha introdotto un'ampia riforma del settore degli ortofrutticoli volta a potenziarne la competitività e l'orientamento al mercato e ad allinearli maggiormente agli altri settori della politica agricola comune (PAC) riformata. Uno dei principali obiettivi del regime riformato è invertire la tendenza al calo del consumo di ortofrutticoli.
- (2) Secondo quanto disposto dall'articolo 33 del trattato, la PAC è finalizzata, tra l'altro, a stabilizzare i mercati, garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori. La concessione, nell'ambito di un programma volto a promuovere il consumo di frutta nelle scuole, di un aiuto comunitario per la distribuzione di frutta, verdura, banane e prodotti derivati agli allievi negli istituti scolastici contribuirebbe al conseguimento di tali obiettivi. Il programma indurrebbe inoltre i giovani consumatori ad apprezzare gli ortofrutticoli, aumentandone pertanto il consumo futuro e potenziando in tal modo i redditi agricoli, un altro degli obiettivi della PAC. A norma dell'articolo 35, lettera b), del trattato, nell'ambito della politica agricola comune possono altresì essere previste azioni comuni, come il programma "Frutta nelle scuole", per la promozione del consumo di determinati prodotti.
- (3) L'articolo 152, paragrafo 1, del trattato prescrive che nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche comunitarie sia garantito un livello elevato di protezione della salute umana. I benefici evidenti per la salute che presenta un programma a favore del

---

<sup>1</sup> GU C [...] del [...], pag. [...].

<sup>2</sup> GU L 273 del 17.10.2007, pag. 1.

consumo di frutta nelle scuole sono aspetti che devono essere integrati nell'attuazione della PAC.

- (4) L'importanza del consumo di frutta e verdura nell'ambito di una dieta equilibrata è stata sottolineata dal Libro bianco della Commissione "Una strategia europea sui problemi sanitari legati alla nutrizione, al sovrappeso e all'obesità", che afferma la necessità di un'azione coerente a livello europeo e richiama l'attenzione sul ruolo che la PAC potrebbe svolgere nella definizione di un modello alimentare europeo, in particolare nella lotta contro l'obesità e il sovrappeso. Esso afferma che "un programma per il consumo di frutta in ambiente scolastico costituirebbe un passo avanti nella direzione giusta".
- (5) All'atto dell'adozione del regolamento (CE) n. 1182/2007, il Consiglio ha rilasciato la seguente dichiarazione: "Considerato l'impressionante aumento dell'obesità tra i ragazzi in età scolastica, evidenziato nel libro bianco recentemente pubblicato dalla Commissione con il titolo "Una strategia per l'Europa sui problemi sanitari legati alla nutrizione, al sovrappeso e all'obesità", il Consiglio invita la Commissione a presentare quanto prima una proposta volta a introdurre un programma di distribuzione di frutta nelle scuole, sulla base di una valutazione d'impatto dei benefici, della fattibilità e dei costi amministrativi insiti."
- (6) È pertanto opportuno prevedere un aiuto comunitario per cofinanziare la fornitura agli allievi degli istituti scolastici di alcuni prodotti sani dei settori degli ortofrutticoli, degli ortofrutticoli trasformati e delle banane nonché taluni costi correlati inerenti alla logistica, alla distribuzione, all'attrezzatura, alla comunicazione, al monitoraggio e alla valutazione. È opportuno che la Commissione stabilisca le condizioni del programma.
- (7) Per assicurare una corretta attuazione del programma "Frutta nelle scuole", gli Stati membri che intendono partecipare al programma devono elaborare preliminarmente una strategia a livello nazionale o regionale. Essi devono inoltre prevedere le misure di accompagnamento necessarie per rendere efficace il programma.
- (8) Per non limitare l'impatto globale di misure nazionali analoghe, occorre autorizzare gli Stati membri a concedere aiuti nazionali supplementari per finanziare la distribuzione dei prodotti, i costi correlati e le misure di accompagnamento ed è opportuno che il programma "Frutta nelle scuole" non pregiudichi eventuali programmi nazionali distinti, conformi alla normativa comunitaria, volti a promuovere il consumo di frutta nelle scuole. Tuttavia, per produrre effetti concreti, il programma comunitario non deve sostituirsi agli attuali finanziamenti di programmi nazionali esistenti a favore del consumo di frutta nelle scuole o di altri programmi di distribuzione nelle scuole comprendenti la frutta.
- (9) Per garantire una sana gestione finanziaria è necessario fissare un massimale di aiuto comunitario e aliquote massime di cofinanziamento e aggiungere il contributo finanziario della Comunità all'elenco delle misure ammissibili al finanziamento del FEAGA di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1290/2005 del

Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune<sup>3</sup>.

- (10) Per lasciare il tempo necessario alla corretta attuazione del programma, è opportuno che esso si applichi a decorrere dall'anno scolastico 2009/2010. Una relazione al riguardo deve essere presentata dopo tre anni.
- (11) Al fine di migliorare l'efficacia del programma, è necessario che la Comunità possa finanziare misure di informazione, monitoraggio e valutazione destinate a sensibilizzare il pubblico sul programma "Frutta nelle scuole" e sui suoi obiettivi, nonché le relative attività in rete, ferma restando la sua facoltà di cofinanziare, nell'ambito del regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio, del 17 dicembre 2007, relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi<sup>4</sup>, le misure di accompagnamento necessarie per sensibilizzare il pubblico sugli effetti benefici per la salute del consumo di frutta e verdura.
- (12) Le disposizioni del regolamento (CE) n. 1182/2007 sono state integrate nel regolamento (CE) n. 1234/2007<sup>5</sup>, con effetto a decorrere dal 1° luglio 2008, dal regolamento (CE) n. 361/2008<sup>6</sup>.
- (13) Occorre pertanto modificare i regolamenti (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 1234/2007,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*  
**Modifica del regolamento (CE) n 1290/2005**

All'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1290/2005 è aggiunta la seguente lettera f):

- "f) il contributo finanziario della Comunità al programma "Frutta nelle scuole" di cui all'articolo 103 *octies bis*, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio.

(\* ) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1."

*Articolo 2*  
**Modifica del regolamento (CE) n 1234/2007**

Il regolamento (CE) n. 1234/2007 è modificato come segue:

- (1) Nella parte II, titolo I, capo IV, la sezione IV *bis* è così modificata:
  - a) dopo l'articolo 103 *octies* è inserita la seguente sottosezione II *bis*:

---

<sup>3</sup> GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1437/2007 (GU L 322 del 7.12.2007, pag. 1).

<sup>4</sup> GU L 3 del 5.1.2008, pag. 1.

<sup>5</sup> GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. [...] /2008 (GU L ... del ... 2008, pag. ...).

<sup>6</sup> GU L 121 del 7.5.2008, pag. 1.



**"SOTTOSEZIONE II BIS  
PROGRAMMA "FRUTTA NELLE SCUOLE"**

*Articolo 103 octies bis*

**Aiuti per la distribuzione agli allievi di frutta, verdura, banane e prodotti derivati**

1. Alle condizioni che saranno determinate dalla Commissione, a partire dall'anno scolastico 2009/2010 è concesso un aiuto comunitario per la fornitura agli allievi degli istituti scolastici di taluni prodotti dei settori degli ortofrutticoli, degli ortofrutticoli trasformati e delle banane, che saranno determinati dalla Commissione; un aiuto comunitario può inoltre essere concesso per taluni costi correlati inerenti alla logistica, alla distribuzione, all'attrezzatura, alla comunicazione, al monitoraggio e alla valutazione.
2. Gli Stati membri che intendono partecipare al programma elaborano in via preliminare una strategia a livello nazionale o regionale per la sua attuazione. Essi prevedono inoltre le misure di accompagnamento necessarie per rendere efficace il programma.
3. L'aiuto di cui al paragrafo 1 non può:
  - a) superare l'importo di 90 milioni di EUR per anno scolastico;
  - b) superare il 50% dei costi di fornitura e dei costi correlati di cui al paragrafo 1, o il 75% di tali costi nelle regioni interessate dall'obiettivo di convergenza;
  - c) coprire costi diversi da quelli della fornitura e dai costi correlati di cui al paragrafo 1 e
  - d) essere utilizzato per sostituire gli attuali finanziamenti di eventuali programmi nazionali esistenti a favore del consumo di frutta nelle scuole o di altri programmi di distribuzione nelle scuole comprendenti la frutta.

Per "obiettivo di convergenza" si intende l'obiettivo dell'azione a favore degli Stati membri e delle regioni meno sviluppati conformemente alla legislazione comunitaria che disciplina il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo e il Fondo di coesione per il periodo 1° gennaio 2007 — 31 dicembre 2013.

4. Gli Stati membri possono concedere, a integrazione dell'aiuto comunitario, aiuti nazionali per la fornitura dei prodotti e i costi correlati di cui al paragrafo 1. Possono inoltre concedere un aiuto nazionale per il finanziamento delle misure di accompagnamento di cui al paragrafo 2.
5. Il programma comunitario "Frutta nelle scuole" non pregiudica eventuali programmi nazionali distinti, conformi alla normativa comunitaria, volti a promuovere il consumo di frutta nelle scuole.

6. A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1290/2005, la Comunità può finanziare anche azioni di informazione, monitoraggio e valutazione relative al programma "Frutta nelle scuole", comprese azioni di sensibilizzazione del pubblico e attività in rete correlate."

b) prima dell'articolo 103 *nonies* è inserita la seguente intestazione:

**"SOTTOSEZIONE III  
DISPOSIZIONI DI PROCEDURA"**

c) all'articolo 103 *nonies* è aggiunta la seguente lettera:

"f) disposizioni relative al programma "Frutta nelle scuole" di cui all'articolo 103 *octies bis*, compresi l'elenco dei prodotti interessati, la ripartizione dell'aiuto fra gli Stati membri, le modalità di gestione finanziaria e di bilancio e i costi correlati, le strategie nazionali, le misure di accompagnamento, le azioni di informazione, di monitoraggio e valutazione e le attività in rete."

(2) All'articolo 180, secondo comma, "103 *octies bis*" è inserito dopo "103 *sexies*".

(3) All'articolo 184 è aggiunto il seguente punto 6):

"6) al Parlamento europeo e al Consiglio, anteriormente al 31 agosto 2012, sull'applicazione del programma "Frutta nelle scuole" di cui all'articolo 103 *octies bis*, corredata, se necessario, di proposte appropriate. La relazione esamina in particolare in quale misura il programma ha promosso l'istituzione negli Stati membri di programmi efficaci a favore del consumo di frutta nelle scuole e ha influito sul miglioramento delle abitudini alimentari dei bambini."

*Articolo 3*  
**Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*

# SCHEDA FINANZIARIA

<b>SCHEDA FINANZIARIA</b>				
1.	LINEA DI BILANCIO: 05 02 08 12 (linea da creare) 05 08 09	STANZIAMENTI: – p.m. (2008) 2 Mio EUR (PPB 2009)		
2.	TITOLO: Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune e il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) al fine di istituire un programma "Frutta nelle scuole"			
3.	BASE GIURIDICA: Articoli 36 e 37 del trattato			
4.	OBIETTIVI: Distribuzione agli allievi degli istituti scolastici di frutta, verdura, banane e prodotti derivati al fine di incrementarne il consumo futuro e contribuire a stabilizzare i mercati.			
5.	INCIDENZA FINANZIARIA	PERIODO DI 12 MESI  (milioni di EUR)	ESERCIZIO IN CORSO 2008 (milioni di EUR)	ESERCIZIO SUCCESSIVO 2009 (milioni di EUR)
5.0	SPESE A CARICO – DEL BILANCIO DELLE CE (RESTITUZIONI/INTERVENTI) – DEI BILANCI NAZIONALI – ALTRE	+91,3	–	–
5.1	ENTRATE – RISORSE PROPRIE DELLE CE (PRELIEVI/DAZI DOGANALI) – SUL PIANO NAZIONALE	–	–	–
		2010	2011	2012
5.0.1	PREVISIONI DI SPESA	+91,3	+91,3	+91,3
5.1.1	PREVISIONI DI ENTRATA	–	–	–
5.2	METODO DI CALCOLO: –			
6.0	FINANZIAMENTO POSSIBILE A MEZZO STANZIAMENTI ISCRITTI NEL CAPITOLO CORRISPONDENTE DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE			<del>S</del> /NO
6.1	FINANZIAMENTO POSSIBILE PER STORNO DI FONDI DA CAPITOLO A CAPITOLO DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE			<del>S</del> /NO
6.2	NECESSITÀ DI UN BILANCIO SUPPLEMENTARE			<del>S</del> /NO
6.3	STANZIAMENTI DA ISCRIVERE NEI BILANCI SUCCESSIVI			<del>S</del> /NO
	OSSERVAZIONI:			
1)	Distribuzione di prodotti	90 Mio EUR		
2)	Attività in rete			
	2010 – 2011 – 2012	1 Mio EUR		
	+ conferenza annuale (ogni anno)	0,3 Mio EUR		